

Lettera Circolare Ministero dell'Interno 12818/4109 del 13 giugno 1984

Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti in ordine all'applicazione del D.l. 6.7.1983 in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali per la copertura di aree destinate ad attività sportive, circhi, teatri-tenda e simili.

L'argomento ha costituito oggetto di esame da parte del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D-P-R- 29.7.1983, n. 577, che ha espresso al riguardo il parere di seguito indicato:

Il punto 2 dell'art. 2 lett. b del D-1- 6.7.1983 dispone che "... i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;" e il secondo comma dell'art. 4 stabilisce che "1 materiali impiegati nella copertura del locale debbono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto indicato nell'art. 2, lett. b)".

Poiché i materiali impiegati nelle coperture di aree destinate ad attività sportive, circhi, teatri-tenda e simili sono suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, essi devono essere di classe di reazione ai fuoco "1" o classe "2" qualora sussistano "accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza".

L'inciso "sulla base dei criteri indicati nell'art. 202 della circolare ministeriale n.16 del 15.2.1951" deve intendersi riferito agli "effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza" e quindi criteri predetti valgono sia per gli impianti preesistenti che per quelli di nuova costruzione.